

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA'
INCOLPEVOLE ANNO 2021

IL DIRETTORE
DELL' UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI AREZZO

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Visto il Decreto interministeriale 30 marzo 2016 che detta i criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale morosità incolpevole;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 1/8/2017 che assegna quota parte dello stanziamento nazionale alla Regione Toscana per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e conferma i criteri stabiliti nel Decreto interministeriale 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 13/09/2016 recante gli indirizzi e i criteri e le modalità di riparto del Fondo nazionale assegnato alla regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 09/03/2020 recante gli indirizzi e i criteri e le modalità di riparto del Fondo nazionale assegnato alla regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 3866 del 5/3/2020 con la quale vengono liquidate le risorse anno 2019 del Fondo nazionale per la morosità incolpevole al Comune di Arezzo;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 15140 del 21/09/2020 con la quale vengono liquidate le risorse anno 2020 del Fondo nazionale per la morosità incolpevole al Comune di Arezzo;

Visto il provvedimento n. 1679 del 30/06/2021

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al **03/12/2021**, ovvero fino ad esaurimento delle risorse statali, assegnate dalla Regione Toscana, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti causati da morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Arezzo;
4. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è stata emessa l'ordinanza di convalida ma

- non è ancora intervenuta l'esecuzione, ovvero di un provvedimento di rilascio esecutivo o altro atto di precetto e di significazione di esecuzione;
5. possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
 6. non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato nella provincia di residenza;
 7. non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare di altro contratto di locazione ad uso abitativo;
 8. essere in una situazione di **morosità incolpevole**, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare (l'elenco è tassativo):
 - a) **perdita del lavoro per licenziamento (escluso il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; sono escluse anche le dimissioni volontarie tranne il caso in cui siano riconducibili ad una mancata erogazione - da parte del datore di lavoro - di 3 mensilità consecutive);**
 - b) **accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;**
 - c) **cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti la capacità reddituale;**
 - d) **mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;**
 - e) **cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;**
 - f) **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.**
 - g) **riduzione consistente del reddito del nucleo familiare con conseguente impossibilità o difficoltà a pagare il canone di locazione, a seguito di uscita definitiva dal nucleo di un convivente che contribuiva economicamente in modo determinante. Tale allontanamento deve essere definitivo e dimostrabile tramite sentenza di divorzio, separazione od altro provvedimento amministrativo (ex cancellazione anagrafica);**

Il Comune, attraverso il proprio Servizio di assistenza sociale, può accertare la diminuzione della capacità reddituale causata da altri motivi, purché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto riguarda nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità (quali: famiglie monoparentali o costituite da soggetti anziani o da portatori di handicap; accrescimento naturale del nucleo familiare etc.), per fenomeni di precarietà lavorativa o per la sussistenza di contratti atipici e/o saltuari .

Ai fini del presente avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune di Arezzo e nei limiti degli importi erogabili di cui al successivo art. 3, saranno corrisposti agli aventi diritto contributi:

- **CASO A) fino ad un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole:** è previsto il contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole (accertata dal Comune) e cessare il contenzioso con il locatore, ovvero ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto di locazione in essere. Si applica il CASO A) solo qualora il periodo residuo di vigenza del contratto sia pari o superiore a due anni. Qualora tale periodo residuo sia inferiore a due anni, sarà possibile accedere al contributo previsto per il CASO D), previa stipula di un nuovo contratto di locazione nello stesso alloggio. In tal caso la procedura di sfratto deve essere cessata.
- **CASO B) fino a un massimo di € 6.000,00 rinviare l'esecuzione dello sfratto:** è previsto il contributo fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare il locatore dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- **CASO C) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione:** è previsto il contributo fino ad un massimo di € 2.000,00, da erogare al conduttore, per poter versare il deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione, pari ad un importo massimo pari a tre mensilità.
- **CASO D) fino ad un massimo di € 7.200,00 per la stipula di un nuovo contratto di locazione:** è previsto il contributo fino ad un massimo di € 7.200,00, da erogare al locatore per il pagamento di un pari numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, da sottoscrivere a canone concordato, sulla base dei parametri determinati negli Accordi territoriali vigenti. La somma di € 7.200,00 è comprensiva dell'eventuale contributo massimo di € 2.000,00 richiesto per il pagamento del deposito cauzionale.

Il contributo massimo erogabile, come sopra determinato per i CASI A), B), C) e D), verrà erogato direttamente al locatore, mediante versamento su conto corrente bancario o postale, salvo la somma per il deposito cauzionale, prevista al CASO C), che potrà essere erogata al conduttore.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma di € 170.687,14 destinata dal Comune di Arezzo all'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso, fatto salvo che la Regione Toscana assegni al Comune di Arezzo ulteriori risorse del Fondo nazionale morosità incolpevole per l'anno 2021.

Art. 3 – Ammissione ed erogazione

- **Nel CASO A)** del precedente art. 2), il contributo erogabile sarà pari all'importo necessario per sanare la morosità, eventualmente maggiorato dall'ammontare delle spese legali reclamate e debitamente documentate fino al limite di € 1.000,00. Il contributo erogato non potrà comunque superare l'importo massimo di € 8.000,00. Ai fini dell'ammissione al contributo, occorre produrre la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo. Ai fini dell'erogazione del contributo, occorre produrre al Comune di Arezzo la rinuncia formale da parte del locatore alla procedura di sfratto ed a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo, mediante invio del verbale di udienza del Tribunale o di altro atto idoneo, sulla base dello stato del procedimento. Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore, in un'unica soluzione.

- **Nel CASO B)** del precedente art. 2), il differimento dell'esecuzione dello sfratto dovrà garantire l'ulteriore permanenza di almeno 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto. L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione. In questo caso il contributo non potrà superare l'importo di € 6.000,00 e nella somma potranno essere incluse eventuali spese legali – debitamente documentate - fino al limite di € 1.000,00. Ai fini dell'ammissione al contributo, occorre produrre la dichiarazione, resa dal locatore, di disponibilità a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i mesi di differimento che, comunque, non potranno essere inferiori a 6 (sei). Ai fini dell'erogazione del contributo, occorre produrre al Comune di Arezzo la dichiarazione del locatore di accettazione del contributo con indicazione dell'IBAN. Il contributo verrà erogato al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio.
- **Nel CASO C)** del precedente art. 2), il contributo erogabile è rappresentato dal deposito cauzionale previsto per un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo. Il contributo non potrà superare l'importo di € 2.000,00. Entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre al Comune di Arezzo una proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) da cui si desuma l'entità della cauzione, il canone mensile di locazione, la data di consegna dell'alloggio ed i dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Con la consegna di tale proposta scritta di locazione, il beneficiario può richiedere l'erogazione del contributo pari alle mensilità di cauzione richieste ed alla prima mensilità di ingresso e, comunque, per un importo massimo pari a 3 mensilità del canone di locazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.000,00. Il contributo per il pagamento della cauzione potrà anche essere liquidato direttamente al locatore, prima della stipula del contratto. Successivamente, non oltre 60 gg dalla erogazione della cauzione, il beneficiario o il locatore che ha ricevuto il contributo a titolo di deposito cauzionale, deve consegnare al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo erogato.
- **Nel CASO D)** del precedente art. 2), il contributo - di importo massimo pari a € 7.200,00 - è erogato al locatore per il pagamento dei canoni di locazione del nuovo contratto di locazione a canone concordato (sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria in attuazione della legge n. 431/1998 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), stipulato con il soggetto richiedente il beneficio. Entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre al Comune di Arezzo una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato (Patto di futura locazione) da cui si desuma l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione, la data di consegna dell'immobile ed i dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Potrà altresì essere prodotta copia del contratto di locazione stipulato. Il contratto di locazione a canone concordato può essere stipulato anche fra il locatore che ha intentato la procedura di sfratto ed il conduttore moroso che ha presentato istanza di contributo, qualora vi sia la disponibilità del locatore a stipulare con il medesimo conduttore una nuova locazione a canone concordato, in cambio del contributo. In tal caso, ai fini dell'ammissione al contributo, occorre produrre - contestualmente all'istanza - la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a stipulare un nuovo contratto a canone concordato in cambio del contributo. Ai fini dell'erogazione del contributo, deve essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato. Il contributo verrà erogato al locatore con cadenza semestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio, emerga una modifica delle condizioni soggettive od oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso, con conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. In caso di recesso anticipato dal contratto di una delle parti, sia il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico - pena l'inammissibilità della stessa - deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Arezzo e reperibili nel sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.comune.arezzo.it>.

La domanda debitamente compilata, sottoscritta, corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente - a pena di nullità della stessa - completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti i requisiti soggettivi e oggettivi, dovrà essere presentata **entro il 03/12/2021** con le seguenti modalità:

- **per via telematica:**
 - tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it
 - tramite PEC all'indirizzo: comune.arezzo@comune.toscana.it;
- **a mano**, previo appuntamento, allo Sportello Unico, Piazza Fanfani n. 1 Arezzo
- **per posta con lettera raccomandata a/r** all'indirizzo: Comune di Arezzo, Ufficio Protocollo, piazza A. Fanfani n. 1, 52100 Arezzo (AR), indicando nome, cognome ed indirizzo del mittente. Per stabilire la data e l'ordine cronologico di arrivo delle istanze farà fede esclusivamente la data di apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Arezzo. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disagi degli uffici postali;

Per informazioni e per assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi a:

- Sportello segretariato sociale, Piazza San Domenico n. 4 Arezzo, tel. 0575/377.293 - 0575/377.278 indirizzo mail segretariatosociale@comune.arezzo.it

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta. Una Commissione interna, appositamente nominata, effettuerà la valutazione delle domande per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, le cause di incolpevolezza della morosità al fine di ammetterle od escluderle dal contributo.

La dichiarazione di destinazione del contributo (se si opta per il CASO A, B, C o D), indicata nella domanda, non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata dopo che il richiedente abbia ricevuto la comunicazione di ammissibilità al contributo, all'esito dell'esame da parte della Commissione interna. Il termine di valutazione della domanda è fissato in 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui l'Ufficio rilevi l'incompletezza della domanda o della documentazione, il richiedente potrà integrarla entro 15 gg dal ricevimento di specifica comunicazione scritta in cui sono evidenziati i documenti mancanti. L'Ufficio provvederà ad inviare la richiesta di integrazione documentale al recapito comunicato in sede di domanda, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste, verrà disposto il diniego con provvedimento scritto e motivato.

Le domande saranno istruite in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione, partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini

dell'ammissione. L'Ufficio si riserva di applicare i criteri preferenziali previsti all'art. 3) comma 3 del DM 30/3/2016, nel caso di risorse insufficienti per la copertura delle richieste.

Non sono previste graduatorie.

Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda.

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri, con l'obbligo di restituzione della somma percepita; inoltre - secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 - verranno eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
2. per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo, è necessario allegare copia della relativa richiesta);
3. copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
4. copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
5. copia di tutti i documenti comprovanti lo stato del procedimento di sfratto al momento della presentazione dell'istanza e l'ammontare complessivo della morosità (ad es. convalida, significazione, ecc.);
6. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 8, lett. a), b), c), d), e), f) e g); i documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole, ma anche il momento in cui è iniziata, in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

§ in caso di lavoratori dipendenti:

- buste paga (buste paga dei 3 mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi all'insorgere della stessa);
- documentazione relativa al licenziamento;
- documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
- documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con indicazione dell'ente previdenziale che la eroga, nonché dell'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conti corrente bancari e/o postali a dimostrazione degli importi percepiti.

§ in caso di lavoratori autonomi:

- presentazione di bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa o professionale, con corrispondente riduzione delle entrate

§ in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute:

- fatture, attestazioni o documentazione equivalente in cui siano riportati i dati identificativi del componente o dei componenti del nucleo familiare per cui le spese sono state sostenute.
7. copia della documentazione attestante l'eventuale invalidità

Se possibile, dovrà essere allegata alla domanda anche la dichiarazione, sottoscritta dal locatore, per ognuno dei casi riportati dall'art. 3:

- **per il CASO A)** di essere disponibile - in cambio del contributo - a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo di vigenza del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto ed a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
- **per il CASO B)** di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto per un periodo minimo di 6 mesi;
- **per il CASO C)** di quantificazione della cauzione da versare per il nuovo contratto di locazione, pari ad un importo massimo di tre mensilità e, comunque, per la somma massima di € 2.000,00;
- **per il CASO D)** di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato.

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

La carenza delle suddette dichiarazioni **non** inficia la validità della domanda. Tali dichiarazioni possono essere integrate dopo che la domanda venga valutata ammissibile dalla Commissione interna.

Art. 7 – Casi di esclusione

1. Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione.
2. Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P., per i quali gli Enti proprietari hanno intentato una procedura di sfratto per morosità o siano stati dichiarati decaduti oppure abbiano occupato abusivamente un alloggio E.R.P. in qualunque tempo.
3. Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto, non è ammessa ai cointestatari del contratto di locazione la possibilità di presentare più di un'istanza di contributo. L'ulteriore istanza verrà esclusa.
4. L'istanza non è ammissibile qualora sussista un vincolo di parentela fino al secondo grado tra il beneficiario del contributo ed il/i locatore/i dell'immobile oggetto della procedura di sfratto.
5. Il contributo, di cui alla presente misura, non potrà essere erogato per più di una volta al medesimo beneficiario che ne abbia già usufruito per morosità incolpevole determinata dallo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo in favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Art. 9 – Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”

Titolare, finalità e base giuridica

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di contributo del Fondo nazionale morosità incolpevole secondo quanto previsto dal DM 30 marzo 2016 e dall'Avviso pubblico del Comune di Arezzo approvato con provvedimento n. 283/2019 ed, in particolare, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta di contributo per morosità incolpevole.

Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all'indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l'apposita istanza può essere presentata scrivendo all'indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all'indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:

1. l'amministrazione procedente è il Comune di Arezzo;
2. oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, D. M. 1 agosto 2017, D.M. 31/5/2019.
3. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo;
4. il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, che prende avvio dall'istanza del cittadino e si conclude con la comunicazione di ammissibilità al contributo ovvero con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.);
5. l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi Sociali, Piazza San Domenico n. 4 Arezzo.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa sopra elencata.

Il Direttore
Dott.ssa Paola Garavelli